



Condizioni Particolari per Pagamenti con Addebito Diretto ai sensi del sistema di addebito diretto di base SEPA

Le seguenti Condizioni Particolari si applicano in aggiunta alle Condizioni Generali per la Prestazione di Servizi Bancari e di Pagamento di Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la “Banca”) e disciplinano l’esecuzione dei pagamenti del Cliente a favore di beneficiari tramite addebito diretto di base SEPA mediante il suo conto presso la Banca.

1. In generale

1.1 Definizione

Un addebito diretto è un’operazione di pagamento iniziata dal beneficiario per l’addebito sul conto del Cliente, in cui l’importo del rispettivo pagamento è specificato dal beneficiario.

1.2 Costi ed eventuali modifiche

1.2.1 Costi per i consumatori

I costi per gli addebiti diretti sono indicati nel Foglio Informativo.

Eventuali modifiche ai costi per le operazioni di addebito diretto saranno proposte al Cliente in forma scritta almeno due mesi prima della data di efficacia proposta. Qualora il Cliente abbia concordato un canale informativo elettronico con la Banca nell’ambito della relazione commerciale, le modifiche potranno essere proposte anche tramite tale canale. Il Cliente può accettare o rifiutare le modifiche prima della data di efficacia proposta. Le modifiche saranno considerate approvate dal Cliente, salvo che il Cliente non abbia manifestato la propria volontà in senso contrario prima della data di efficacia proposta. Nella propria offerta, la Banca richiama espressamente l’attenzione del Cliente su tale approvazione tacita.

Qualora siano proposte al Cliente modifiche dei costi, il Cliente avrà altresì diritto di recedere dal contratto, senza oneri e con effetto immediato, prima della data di efficacia proposta per le modifiche. Nella propria offerta, la Banca richiama espressamente l’attenzione del Cliente su tale diritto di recesso.

1.2.2 Costi per i Clienti diversi dai consumatori

I costi e le relative modifiche applicabili ai pagamenti dei Clienti diversi dai consumatori sono indicato e sono disciplinati dal Foglio Informativo e dalle Condizioni Generali della Banca.

2. Addebito diretto di base SEPA

2.1 In generale

2.1.1 Caratteristiche principali del sistema di addebito diretto di base SEPA

Il sistema di addebito diretto di base SEPA consente al Cliente di effettuare pagamenti in euro tramite la Banca a favore del beneficiario all’interno dell’Area Unica dei Pagamenti in euro (SEPA). La SEPA comprende i paesi e i territori elencati nell’allegato.

Per effettuare pagamenti mediante addebito diretto di base SEPA:

- il beneficiario e il suo prestatore di servizi di pagamento devono utilizzare il sistema di addebito diretto di base SEPA; e
- il Cliente deve rilasciare il mandato di addebito diretto di base SEPA al beneficiario prima dell’operazione di pagamento.

Il beneficiario avvia la rispettiva operazione di pagamento presentando gli addebiti diretti alla Banca tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. In caso di pagamento autorizzato sulla base di un

addebito diretto di base SEPA, il Cliente potrebbe avere il diritto di richiedere alla Banca il rimborso dell’importo addebitato. Tale reclamo deve essere presentato entro un termine di otto settimane a partire dalla data di contabilizzazione dell’addebito sul conto del Cliente.

2.1.2 Codici unici identificativi

Ai fini del sistema, il Cliente deve utilizzare l’IBAN¹ che gli è stato comunicato, e in più, per i pagamenti transfrontalieri (al di fuori dello Spazio Economico Europeo²), il BIC³ della Banca, come codici unici identificativi nei confronti del beneficiario, atteso che la Banca è autorizzata ad eseguire il pagamento secondo il sistema di addebito diretto di base SEPA esclusivamente sulla base dei codici unici identificativi del Cliente che le verranno comunicati. La Banca e gli istituti intermediari coinvolti eseguiranno il pagamento al beneficiario utilizzando l’IBAN indicato dal beneficiario, nel caso di pagamenti transfrontalieri al di fuori del SEE, anche il BIC indicato, come codice unico identificativo nel set di dati relativi all’addebito diretto.

2.1.3 Trasmissione dei dati di addebito diretto

Per gli addebiti diretti di base SEPA, i dati dell’addebito diretto possono anche essere trasmessi alla Banca dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tramite il sistema di trasmissione di messaggi della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), che ha sede in Belgio e dispone di centri operativi nell’Unione Europea, in Svizzera e negli Stati Uniti.

2.2 Mandato di addebito diretto SEPA

2.2.1 Rilascio del mandato per l’addebito diretto SEPA (SEPA Direct Debit Mandate)

Il Cliente rilascia un mandato di addebito diretto SEPA al beneficiario. Con tale mandato, il Cliente autorizza la Banca a permettere l’incasso di addebiti diretti di base SEPA del beneficiario. Il mandato deve essere rilasciato per iscritto o nel diverso modo concordato con la Banca. Tale autorizzazione include contestualmente anche il consenso esplicito alla consultazione, al trattamento, alla trasmissione e alla registrazione dei dati personali del Cliente necessari per l’esecuzione dell’addebito diretto da parte dei fornitori di servizi di pagamento coinvolti nell’incasso dell’addebito diretto e degli eventuali istituti intermediari.

Il mandato di addebito diretto di base SEPA deve contenere le seguenti dichiarazioni del Cliente:

- autorizzazione conferita al beneficiario a incassare pagamenti dal conto del Cliente per mezzo di un addebito diretto di base SEPA; e
- istruzione alla Banca di permettere l’incasso degli addebiti diretti di base SEPA tratti dal beneficiario sul suo conto.

Il mandato di addebito diretto SEPA deve contenere i seguenti dati di autorizzazione:

- identificazione del beneficiario;
- identificativo del creditore;

¹ Numero di Conto Bancario Internazionale.

² Per i paesi membri, si prega di vedere l’Allegato.

³ Codice Identificativo della Banca.



- indicazione se il mandato è per un pagamento una tantum o per pagamenti ricorrenti;
- nome del Cliente (se disponibile);
- nome della banca del Cliente; e
- Codice unico identificativo del Cliente (cfr. Sezione 2.1.2).

Il mandato di addebito diretto può contenere ulteriori dettagli che completano i dati dell'autorizzazione.

2.2.2 Autorizzazione all'incasso come mandato di addebito diretto SEPA

Con il rilascio da parte del Cliente di un mandato di incasso a favore del beneficiario che autorizza il quest'ultimo a incassare pagamenti dal conto del Cliente tramite un addebito diretto, il Cliente dà contestualmente istruzione alla Banca di permettere l'incasso degli addebiti diretti tratti sul suo conto dal beneficiario. Con l'autorizzazione all'incasso, il Cliente autorizza la sua Banca a permettere l'incasso degli addebiti diretti del beneficiario. Tale autorizzazione di incasso vale come un mandato di addebito diretto SEPA. Le previsioni di cui ai periodi da 1 a 3 della presente Sezione si applicano anche alle autorizzazioni all'incasso rilasciate dal Cliente prima della data di efficacia delle presenti Condizioni Particolari.

L'autorizzazione di incasso deve contenere i seguenti dati di autorizzazione:

- nome/denominazione e indirizzo del beneficiario;
- nome del Cliente;
- Codice unico identificativo del Cliente ai sensi della Sezione 2.1.2 o il numero di conto corrente e il codice identificativo della banca.

Oltre ai dati dell'autorizzazione, l'autorizzazione all'incasso può contenere ulteriori informazioni.

2.2.3 Revoca del mandato di addebito diretto SEPA

Il mandato di addebito diretto SEPA può essere revocato dal Cliente mediante dichiarazione in tal senso - in quanto possibile, per iscritto - al beneficiario o alla Banca, con la conseguenza che le successive operazioni di pagamento non saranno più autorizzate. Quando viene inviato alla Banca un avviso di revoca, la revoca sarà efficace a partire dal giorno di attività bancaria successivo alla ricezione della revoca, come indicato nel Foglio Informativo. L'avviso di revoca dovrebbe inoltre essere trasmesso al beneficiario, affinché quest'ultimo non richieda l'incasso di ulteriori addebiti diretti.

2.2.4 Limitazione e rigetto degli addebiti diretti di base SEPA

Il Cliente può dare separatamente istruzioni alla Banca di limitare o non consentire i pagamenti da addebiti diretti di base SEPA. Tale istruzione deve essere ricevuta dalla Banca entro e non oltre la fine del giorno di attività bancaria, come definito nel Foglio Informativo, prima della data di scadenza indicata nel set di dati dell'addebito diretto. La predetta istruzione deve essere data per iscritto, in quanto possibile, ed essere rivolta possibilmente alla succursale della Banca presso cui il conto è registrato. La comunicazione di revoca deve, inoltre, essere data anche al beneficiario.

2.3 Incasso dell'addebito diretto di base SEPA da parte del beneficiario sulla base del mandato di addebito diretto SEPA

(1) Il mandato di addebito diretto di base SEPA rilasciato dal Cliente rimane al beneficiario. Quest'ultimo estrarrà i dati dell'autorizzazione e inserirà eventuali informazioni aggiuntive nel set di dati per l'incasso degli addebiti diretti di base SEPA. L'importo del rispettivo addebito diretto deve essere specificato dal beneficiario.

(2) Il beneficiario trasmette elettronicamente il set di dati per l'incasso

dell'addebito diretto di base SEPA alla Banca (Banca Pagatrice) tramite il suo prestatore di servizi di pagamento. Tale set di dati rappresenta anche l'istruzione del Cliente alla Banca di permettere l'incasso del rispettivo addebito diretto di base SEPA (cfr. Sezione 2.2.1 periodi 2 e 4 e/o Sezione 2.2.2 periodo 2). Ai fini della ricezione della predetta istruzione, la Banca rinuncia alla forma concordata per l'emissione del mandato di addebito diretto SEPA (cfr. Sezione 2.2.1, periodo 3).

2.4 Operazione di pagamento secondo il sistema dell'addebito diretto di base SEPA

2.4.1 Addebito dell'importo corrispondente all'addebito diretto sul conto del Cliente

(1) Gli addebiti diretti di base SEPA trasmessi dal beneficiario sono addebitati sul conto del Cliente alla data di scadenza indicata nel set di dati nell'importo dell'addebito diretto specificato dal beneficiario. Ove la data di scadenza non corrisponda a una data indicata come giorno di attività bancaria nel Foglio Informativo, l'addebito sul conto avverrà il giorno di attività bancaria successivo.

(2) L'addebito nel conto del Cliente non verrà effettuato, o verrà annullato entro e non oltre il secondo giorno di attività bancaria⁴ successivo alla sua esecuzione (cfr. Sezione 2.4.2), se:

- la Banca ha ricevuto una revoca del mandato di addebito diretto SEPA in conformità alla Sezione 2.2.3;
- il Cliente non ha un saldo a credito sufficiente sul conto o un credito sufficiente per il pagamento dell'addebito diretto (mancanza di fondi). La Banca non effettua operazioni di incasso parziale;
- l'IBAN del pagatore indicato nel set di dati dell'addebito diretto non può essere assegnato a nessun conto detenuto dal Cliente presso la Banca; o
- l'addebito diretto non può essere eseguito dalla Banca perché nel set di dati dell'addebito diretto:
 - manca o è evidentemente erroneo per la Banca un codice identificativo del creditore;
 - manca un riferimento al mandato;
 - manca la data in cui il mandato è stato conferito; o
 - non è specificata la data di scadenza.

(3) Inoltre, un addebito in conto non viene effettuato, o viene annullato entro e non oltre il secondo giorno di attività bancaria successivo alla sua esecuzione (cfr. Sezione 2.4.2), ove tale addebito diretto di base SEPA sia in contrasto con un'istruzione specifica del Cliente ai sensi della Sezione 2.2.4.

2.4.2 Incasso degli addebiti diretti di base SEPA

L'incasso degli addebiti diretti SEPA viene effettuato qualora l'addebito sul conto del Cliente non venga annullato entro e non oltre il secondo giorno di attività bancaria successivo alla sua esecuzione.

2.4.3 Comunicazione di mancata esecuzione o cancellazione della voce di addebito o rifiuto di pagamento

La Banca informa il Cliente senza ritardo, e al più tardi entro il termine concordato nella Sezione 2.4.4, della mancata esecuzione o della cancellazione dell'addebito (cfr. Sezione 2.4.1, paragrafo 2) o del rifiuto di pagare un addebito diretto di base SEPA (cfr. Sezione 2.4.2). Tale comunicazione può essere eseguita anche attraverso il canale di informazione del conto concordato. La Banca deve, se possibile, indicare le ragioni della mancata esecuzione, della cancellazione o del rifiuto di pagamento e le modalità con cui gli errori che hanno portato alla mancata esecuzione, alla cancellazione o al rifiuto possono essere rettificati.

⁴ I giorni di attività bancaria sono tutti i giorni lavorativi tranne: il sabato; il 24 e il 31 dicembre.



In relazione ai rifiuti all'incasso di un addebito diretto di base SEPA autorizzato, giustificati a causa di fondi insufficienti sul conto (cfr. Sezione 2.4.1 paragrafo 2, secondo trattino), la Banca addebita il costo indicato nel Foglio Informativo.

2.4.4 Esecuzione del pagamento

(1) La Banca è obbligata a garantire che l'importo da essa addebitato sul conto del Cliente in base all'addebito diretto di base SEPA presentato dal beneficiario sia ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro il termine di esecuzione indicato nel Foglio Informativo.

(2) Il periodo di esecuzione decorre dalla data di scadenza indicata nel set di dati dell'addebito diretto. Ove tale giorno non sia un giorno di attività bancaria, il termine di esecuzione decorrerà dal giorno di attività bancaria seguente.

(3) La Banca informa il Cliente dell'esecuzione del pagamento attraverso il canale informativo del conto concordato e con la frequenza concordata.

2.5 Richiesta di rimborso del Cliente in caso di pagamento autorizzato

(1) In caso di pagamento autorizzato sulla base di un addebito diretto di base SEPA, il Cliente ha il diritto di richiedere alla Banca il rimborso dell'importo addebitato senza indicarne i motivi. Tale richiesta deve essere presentata entro un termine di otto settimane a partire dalla data di contabilizzazione dell'addebito sul conto del Cliente. La Banca deve ripristinare il saldo del conto del Cliente che sussisterebbe ove il pagamento non fosse stato addebitato. Eventuali diritti a pagamenti vantati dal beneficiario nei confronti del Cliente rimarranno inalterati.

(2) Il diritto al rimborso ai sensi del paragrafo 1 è escluso, qualora il rispettivo importo dell'addebito diretto sia stato autorizzato direttamente nei confronti della Banca mediante un'espressa autorizzazione del Cliente.

(3) I diritti di rimborso del Cliente in caso di pagamento autorizzato non eseguito o eseguito in modo errato sono disciplinati ai sensi della Sezione 2.6.2.

2.6 Diritti di rimborso, di correzione e al risarcimento dei danni

2.6.1 Rimborso per un pagamento non autorizzato

Se un pagamento non è autorizzato dal Cliente, la Banca non ha alcun diritto nei confronti del Cliente per il rimborso delle sue spese e sarà obbligata a rimborsare senza ritardo al Cliente l'importo addebitato sul conto di quest'ultimo e a ripristinare il saldo di questo conto a quello che sarebbe stato senza l'addebito del pagamento non autorizzato. Tale obbligo deve essere adempiuto entro e non oltre la fine del giorno di attività bancaria, come definito nel Foglio Informativo, successivo al giorno in cui la Banca è stata avvisata che il pagamento non è autorizzato, o la Banca ne è venuta a conoscenza con altri mezzi. Se la Banca ha informato per iscritto un'autorità competente di motivi legittimi per sospettare un comportamento fraudolento da parte del Cliente e il suo sospetto non è confermato, la Banca è tenuta a considerare e ad adempiere senza ritardo agli obblighi di cui al secondo periodo del presente paragrafo.

2.6.2 Diritti in caso di mancata esecuzione, errata o tardiva esecuzione di pagamenti autorizzati

(1) In caso di mancata o errata esecuzione di un pagamento autorizzato, il Cliente può esigere dalla Banca il rimborso immediato dell'importo totale dell'addebito diretto nella misura in cui il pagamento non sia stato effettuato o fosse errato. Di conseguenza, la Banca ripristinerà il saldo del conto che sussisterebbe ove l'operazione di pagamento errata non fosse stata eseguita.

(2) Oltre al diritto di cui al paragrafo 1, il Cliente può esigere dalla Banca anche il rimborso di tutti i costi e degli interessi addebitati dalla Banca al Cliente e relativi alla mancata o errata esecuzione del pagamento addebitato dalla Banca sul conto del Cliente.

(3) Ove l'importo dell'addebito diretto sia ricevuto dal prestatore di

servizi di pagamento del beneficiario solo dopo la scadenza del termine di esecuzione di cui alla Sezione 2.4.4, paragrafo 2 (ritardo), il beneficiario può esigere dal suo prestatore di servizi di pagamento di accreditare l'importo dell'addebito diretto sul conto del beneficiario come se il pagamento fosse stato regolarmente eseguito.

(4) Ove un'operazione di pagamento non sia stata eseguita o sia stata eseguita in modo errato, la Banca, su richiesta del Cliente, provvederà alla verifica dell'operazione di pagamento e informerà il Cliente dei risultati delle proprie verifiche.

2.6.3 Risarcimento per inadempimento

In caso di mancata, errata o tardiva esecuzione di un pagamento autorizzato, o se un pagamento non è autorizzato, il Cliente può esigere dalla Banca il risarcimento di qualsiasi perdita o danno che non siano già coperti dalle Sezioni 2.6.1 e 2.6.2. Quanto precede non si applica qualora l'inadempimento non sia imputabile alla Banca. In questo contesto, la Banca è responsabile di eventuali responsabilità imputabili a un istituto intermediario nella stessa misura in cui la Banca stessa potrebbe essere ritenuta responsabile. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di una perdita o di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura di ripartizione del danno tra la Banca e il Cliente sarà determinata sulla base dei principi del concorso di colpa.

(2) La responsabilità ai sensi del paragrafo 1 è limitata a 12.500 euro. Tale limitazione di responsabilità non si applica:

- in caso di pagamenti non autorizzati;
- in caso di dolo o colpa grave della Banca;
- in caso di rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale; e,
- in caso di danni da interessi applicati al Cliente, se il Cliente è un consumatore.

2.6.4 Diritti dei Clienti diversi dai consumatori

Per i Clienti diversi dai consumatori - in deroga al diritto al rimborso di cui alla Sezione 2.6.2 e al diritto al risarcimento di cui alla Sezione 2.6.3 - in caso di pagamento autorizzato non eseguito, eseguito in modo errato o tardivo, o in caso di pagamento non autorizzato, il risarcimento del danno spetta, in aggiunta ad eventuali richieste di restituzione, esclusivamente secondo quanto di seguito previsto:

- la Banca è responsabile nel caso in cui l'inadempimento sia imputabile a sua colpa. Qualora il Cliente abbia contribuito al verificarsi di una perdita o di un danno mediante una condotta allo stesso imputabile, la misura di ripartizione del danno tra la Banca e il Cliente sarà determinata sulla base dei principi del concorso di colpa;
- la Banca non risponde in caso di inadempimento imputabile agli istituti intermediari scelti dalla stessa. In tal caso, la responsabilità della Banca è limitata alla *culpa in eligendo* e alle indicazioni fornite al primo istituto intermediario. L'importo del diritto al risarcimento del Cliente sarà limitato all'importo dell'addebito diretto maggiorato degli eventuali costi e interessi applicati dalla Banca;
- qualora vengano fatti valere danni indiretti, il relativo diritto al risarcimento è limitato a un massimo di 12.500 euro per pagamento. Tali limitazioni di responsabilità non si applicano in caso di dolo o colpa grave della Banca, o in relazione ai rischi che la Banca ha assunto in via eccezionale, nonché ai pagamenti non autorizzati.

2.6.5 Esclusione di responsabilità e contestazioni

(1) La responsabilità della Banca ai sensi delle Sezioni da 2.6.2 a 2.6.4 è esclusa nei seguenti casi:

- la Banca dimostra al Cliente che l'intero importo del pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario in tempo utile;



- il pagamento è stato eseguito in conformità a Codici unici identificativi errati del beneficiario forniti dal beneficiario stesso. In tal caso, il Cliente può comunque chiedere alla Banca di adoperarsi per recuperare l'importo del pagamento. Qualora non sia possibile recuperare l'importo del pagamento ai sensi del secondo periodo del presente sotto-paragrafo, la Banca è obbligata a fornire al Cliente, su richiesta scritta, tutte le informazioni disponibili affinché il Cliente possa far valere una richiesta di rimborso dell'importo del pagamento. Per le attività svolte ai sensi del secondo e del terzo periodo del presente sub-paragrafo, la Banca addebita il corrispettivo indicato nel Foglio Informativo.

(2) Il Cliente decade dai diritti di cui alle Sezioni 2.6.1 e 2.6.4 e dalla facoltà di far valere contestazioni relative alla mancata o errata esecuzione dei pagamenti o a pagamenti non autorizzati, se non informa la Banca, al più tardi, entro 13 mesi dall'addebito di un pagamento non autorizzato o eseguito in modo errato. Tale termine

inizia a decorrere solo dal momento in cui la Banca ha informato il Cliente dell'addebito del pagamento tramite il canale informativo del conto concordato, al più tardi un mese dopo l'addebito; altrimenti la data in cui il Cliente viene informato determina l'inizio del decorso del termine. Il Cliente può far valere diritti di risarcimento danni ai sensi della Sezione 2.6.3 anche dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo, ove non gli sia stato possibile rispettare tale termine per causa allo stesso non imputabile.

(3) Il Cliente non potrà esercitare i propri diritti qualora i fatti costitutivi degli stessi:

- dipendano da un evento insolito ed imprevedibile, al di fuori del controllo della Banca e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nemmeno con la dovuta diligenza; ovvero
- dipendano da una condotta posta in essere dalla Banca in conseguenza di un obbligo di legge.



Allegato: Elenco dei paesi e territori SEPA

Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE)

Stati membri dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (comprese Guyana francese, Guadalupa, Martinica, Mayotte, Réunion), Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia.

Altri paesi: Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

Altri paesi e territori:

Guernsey, Isola di Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre & Miquelon, San Marino, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.